



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

### Servizio Appalti

#### Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **19 FEB. 2013**

Prot. S171/2013/ 98271 / 3.5 / 774 - 12

**Oggetto: GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA D'ARTE "G. SORAPERRA" SITA SULLA P.ED. 705 IN STRADA DOLOMITES DI POZZA DI FASSA (TN).**

### NOTA DI CHIARIMENTI

Con riferimento a quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, il Servizio Opere Civili ha fornito i seguenti elementi di risposta:

#### **DOMANDA N. 1**

"Con riferimento ad una singola voce di capitolato si chiede cortesemente il seguente chiarimento: la descrizione estesa della voce dell'Elenco descrittivo delle Voci, contraddistinta alla Tariffa B.066.020.061\*\*, riporta, fra le righe, la dicitura "...a norma ATEX..." senza specificare il tipo di Atmosfera esplosiva, la Classe di Temperatura T, il Gruppo di appartenenza, la Categoria di Apparecchiatura, il Livello di protezione da raggiungere per l'installazione in esame.

Ritenendo i dati sopraccitati assolutamente necessari per l'univoca identificazione del prodotto da offrire, ancorché il resto della descrizione li contraddice, si chiede di precisare cosa si intende con il termine generico "...a norma ATEX...", e di che tipo di lampada si tratta nel caso per il quale si scrive.

Si fa presente che per tale elemento deve essere compilato la scheda del fascicolo della qualità 21.C dove il maggior punteggio viene attribuito al corpo illuminante con fonte luminosa a Led e che a parere della scrivente non esistono corpi illuminanti classificati ATEX con tale tipo di fonte".

#### **RISPOSTA N. 1**

"Si precisa che il corpo illuminante previsto alla voce B.066.020.061 del computo metrico estimativo deve rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime :

- marcatura CE
- uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (EX)
- gruppo 2
- categoria 3: zona 22
- D
- T3
- IP: 65."

#### **DOMANDA N. 2**

"In relazione alla struttura della WBS matriciale del Progetto di Gara, l'impresa scrivente ritiene opportuno introdurre, motivando tale scelta nella "Relazione sul programma esecutivo dei lavori", un ulteriore livello di scomposizione delle Lavorazioni, che sarà quindi organizzato su 5 livelli, o più livelli, così come già previsto al punto 2.2.8.2 del documento "Criteri di valutazione delle offerte". Al fine di consentire una migliore definizione del Cronoprogramma di Offerta e rendere più evidente lo sviluppo diacronico delle attività ivi rappresentate, si chiede se sia possibile introdurre ulteriori Comparti rispetto a

quelli elencati nella "Tabella Matriciale WBS" ad esempio "Edificio esistente", "Facciate nuovo edificio", ecc."

### **RISPOSTA N. 2**

"No, non è possibile introdurre ulteriori comparti.

Come meglio specificato nell'elaborato "Criteri di valutazione delle offerte" 2060-(E)R130-0020 al punto 2.2.8.2 sono consentite, motivatamente, modifiche di dettaglio al 4° livello di scomposizione (scomposizione dei WP in 5° livello, fermo restando il contenuto ed i termini di inizio e fine di ciascuna "parte d'opera" di 1°, 2° e 3° livello di scomposizione della WBS "componenti realizzative").

### **DOMANDA N. 3**

"Per quanto concerne la lavorazione OS21 non si trova riscontro dell'armatura dei micropali in quanto le voci di computo nr. 338 art. D.041.010.00210.015 e la voce di computo n. 339 art. D.041.010.00210.020 inserite nel computo metrico prevedono ... *esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura...* come ci si deve comportare, l'armatura viene fornita dall'ente appaltante o è inserita in qualche altra voce non specificata?"

### **RISPOSTA N. 3**

"L'armatura dei micropali come indicato dalle tavole di progetto è a carico della ditta appaltatrice. In merito ad eventuali incongruenze tra elaborati grafici e computo metrico estimativo si precisa che: trattandosi di appalto a corpo, riteniamo sia sufficiente ed esaustivo quanto già previsto dal bando di gara a pag. 14, qui di seguito riportato:

*"il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate "Lista delle lavorazioni e forniture" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la "Lista delle lavorazioni e forniture", integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento "lista delle lavorazioni e forniture" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente. Per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta.*

*Il concorrente dovrà trascrivere le voci mancanti e le quantità relative, avendo cura di inserirle in corrispondenza delle rispettive categorie e capitoli di appartenenza.*

*Le riduzioni e le integrazioni dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito)."*

### **DOMANDA N. 4**

"RICHIESTA CHIARIMENTO SCHEDA 1.1.14 – FIBRA DI LEGNO DI COPERTURA

Per quanto riguarda la tabella per l'assegnazione punti:

- 1) abbiamo effettuato una ricerca di materiali ma non ci risulta l'esistenza di una fibra di legno con  $\lambda$  di 0,036W/mK, soprattutto con una densità così elevata (160Kg/mc);
- 2) il punteggio maggiore viene assegnato, crediamo erroneamente, ad un dato tecnico peggiorativo (resistenza alla diffusione da vapor acqueo)".

### **RISPOSTA N. 4**

"In merito alla **scheda n° 1.1.14** - Fibra di legno di copertura dell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta – Allegati" si precisa che per quanto riguarda il punteggio assegnato all'elemento "permeabilità al vapore" c'è un refuso.

La dicitura "permeabilità al vapore" è da intendersi come **Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore ( $\mu$ )** e il criterio d'assegnazione del punteggio relativo è il seguente:

$\mu=3$ : 3 p.ti

$\mu=5$ : 0 p.ti".

#### **DOMANDA N. 5**

"Lo scrivente, rileva che il Bando di gara richiede — fra gli altri - quale requisito di qualificazione il possesso di attestazione SOA nella categoria OS 18 per l'importo indicato nel bando medesimo. Tuttavia la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle offerte al giorno 25 febbraio 2013 ha fatto sì che il bando pubblicato il 07 settembre 2012, vigente il sistema di qualificazione normato dal D.P.R. 34/2000, spieghi i suoi effetti in un periodo in cui hanno già acquisito efficacia gli attestati di qualificazione rilasciati ai sensi del DPR 207/2010.

A conferma di quanto sopra esposto, proprio Codesto Ente ha precisato (risposta n. 2 del 04 ottobre 2012), che a far data dal 05 dicembre 2013 potranno essere utilizzati i nuovi attestati rilasciati secondo le disposizioni del D.P.R. 207/2010.

Lo stesso articolo 357 del citato DPR 207/2010 al comma 17 stabilisce inequivocabilmente che "le attestazioni di qualificazione rilasciate dalla SOA relative alle categorie OS 18-A, OS 18-B, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" senza alcun riferimento alla normativa vigente al momento di pubblicazione del bando.

E' quindi pacifico che gli operatori economici in possesso di attestazioni SOA emesse secondo le disposizioni del D.P.R. 207/2010 non potranno che utilizzare dette attestazioni per partecipare alle gare d'appalto, dato che diversamente operando si impedirebbe al suddetto operatore economico — pur in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa — la partecipazione alle gare contravvenendo al principio di massima partecipazione stabilito anche e soprattutto nell'interesse della stazione appaltante. Si chiede pertanto, al fine di consentire a quegli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA rilasciata in ossequio a quanto prescritto dal più volte citato DPR 207/2010, che Codesto Ente comunichi gli importi e/o le classifiche delle categorie OS 18-A ed OS 18-B per quali i suddetti operatori economici debbono essere qualificati per potere partecipare alla procedura in oggetto".

#### **RISPOSTA N. 5**

Si rinvia alla risposta resa al quesito n. 9 pubblicata sul sito [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) nella "Nota di chiarimenti dd. 21 dicembre 2012".

Pertanto, con riferimento alla categoria OS18, il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione Soa - rilasciata ai sensi del DPR 34/2000 – con classifica adeguata a coprire il relativo importo a base di gara, pari ad Euro EURO 2.059.128,79, secondo le indicazioni contenute nel par. 2.2 del bando di gara.

#### **DOMANDA N. 6**

Nell'elaborato 206 – (E) R130-0020 a pag 5 è indicato che "Gli elaborati tecnici di cui al punto 1.2 del progetto esecutivo dell'offerta tecnica dovranno essere firmati anche da un tecnico abilitato". Si chiede se per elaborati intendete tutta la documentazione inserita nella busta denominata "offerta tecnica" o solo parte di essi e se solo alcuni indicare quali

#### **RISPOSTA N. 6**

Gli elaborati tecnici che dovranno essere firmati anche da un tecnico abilitato sono quelli indicati nel documento "Criteri di valutazione delle offerte " 2060-(E)R130-0020 al punto 1.2 offerta tecnica 1 codice di riferimento 1.1 – 1.2 – 1.4.

#### **DOMANDA N. 7**

Il tecnico abilitato di cui al quesito precedente considerato che deve sottoscrivere la documentazione tecnica, si chiede se questo significhi anche che debba far parte del costituendo RTI, oppure se debba solamente essere indicato / citato da qualche parte in qualche elaborato.

#### **RISPOSTA N. 7**

L'elaborato "Criteri di valutazione delle offerte" prescrive che *"gli elaborati tecnici di cui al punto 1.2 del progetto esecutivo dell'offerta tecnica dovranno essere firmati anche da un tecnico abilitato secondo la normativa italiana, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente"*.

Pertanto, è necessario che un tecnico abilitato sottoscriva gli elaborati tecnici al fine di assumersene la responsabilità ma né il bando di gara né l'elaborato "criteri di valutazione..." richiedono che tale soggetto faccia parte della compagine societaria del concorrente oppure del costituendo RTI di imprese.

#### **DOMANDA N. 8**

Con riferimento alla scheda del fascicolo qualità n. 1.1.14 – Fibra in legno di copertura, notiamo che il punteggio dato al materiale sulla base della densità non contempla fibre di legno di densità superiore a 160 kg/mc. Quale punteggio verrebbe dato ad una fibra di legno di densità 170 kg/mc?"

#### **RISPOSTA N. 8**

In riferimento alla scheda del fascicolo qualità n° 1.1.14 "Fibra di legno copertura" del documento "Criteri di valutazione – Allegati" si precisa che il massimo punteggio assegnabile è pari a 3 punti per qualsiasi valore di densità superiore a 160 Kg/mc.

#### **DOMANDA N. 9**

Il cronoprogramma in quale busta va allegato?

#### **RISPOSTA N. 9**

Il cronoprogramma va inserito nella busta contenente l'offerta tecnica.

#### **DOMANDA N. 10**

- Nel caso in cui ci sia una mandante di un'ati verticale che copre per intero la categoria scorporabile OS28 (coprendola direttamente con la categoria stessa) è possibile dichiarare l'intento di subappaltare questa categoria per intero?

- Nel caso in cui ci sia una mandante di un'ati verticale che copre per intero la categoria scorporabile OS32 (coprendola direttamente con la categoria stessa) è possibile dichiarare l'intento di subappaltare questa categoria per intero?

#### **RISPOSTA N. 10**

Il par. 8 del bando di gara dispone che "le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza. Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie".

Pertanto, il concorrente che risulta in possesso di idonea attestazione SOA per la categoria OS28 e/o per la categoria OS32 può richiedere il subappalto per l'intero delle predette lavorazioni.

### **DOMANDA N. 11**

**Con riferimento alla scheda 1.1.23 da compilarsi nel “fascicolo di valutazione della qualità” avente per oggetto “Pannelli fotovoltaici” di cui alla voce B.064.095.0001\* si chiede di precisare:**

- Giacché non esiste una definizione normativa del termine “rendimento reale” cosa si intende con tale termine ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio?
- Come va calcolato tale dato quando sarà noto?
- Dovrà essere riferito al “modulo” od alla “cella”?

La risposta al quesito n°1 della Nota di Chiarimento del 29.11.2012 stabilisce che i valori da prendere in considerazione per valutare lo scostamento del rendimento sono quelli definiti “NOCT” con irraggiamento di 8.800 W/mq. Si chiede conferma del dato Irraggiamento.

- La scheda chiede di indicare l’efficienza in condizioni ASTM E892. Come noto tale Norma riguarda solo il coefficiente AM e non le condizioni di temperatura ed irraggiamento.

Si richiede se ai fini dell’attribuzione del punteggio l’efficienza da indicare sia quella alle STC.

Anche in questo caso si chiede se il dato deve essere riferito al “modulo” od alla “cella”.

- Per quanto riguarda la “Tolleranza garantita della potenza” si chiede quanti punti vengono assegnati per un valore di 10%?

**Relativamente alla scheda 1.1.24 da compilarsi nel “fascicolo di valutazione della qualità avente per oggetto “INVERTER” di cui alla voce B.064.095.0003\* si Chiede di precisare:**

- il rendimento richiesto e quello “REALE MASSIMO” o quello “EUROPEO”?
- i produttori di tali componenti elettriche propongono garanzie standard pari a 10 anni con, in alcuni casi, possibilità di estensione ulteriore a richiesta dell’acquirente all’atto della compravendita. Nessun produttore, almeno per quanto noto alla scrivente, rilascia garanzia base di 15 anni. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di competenza verrà ritenuto valido l’impegno da parte del concorrente di estendere tale garanzia (oltre i 10 anni) all’atto dell’eventuale acquisto?

### **RISPOSTA N. 11**

- Per rendimento reale si intende il rendimento del modulo riferito alle condizioni NOCT.
- Nella nota di chiarimento d.d. 29/11/2012 al punto n°1 c’è un errore di trascrizione, l’irraggiamento non è di 8800 W/mq ma bensì di 800 W/mq.
- Sì, l’efficienza da indicare nella scheda per l’attribuzione del punteggio è quella alle STC riferita al modulo.
- Nella scheda di valutazione dell’elemento “pannelli fotovoltaici” 1.1.23 dell’elaborato Criteri di valutazione dell’offerta – Allegati si precisa che nell’elemento di valutazione “Tolleranza garantita della potenza” il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti valori:
  - 0% : 0 punti
  - ≤ 10%: 1 punto
  - > 10%: 2 punti
- In merito alla scheda di valutazione n.1.1.24 “inverter” dell’elaborato Criteri di valutazione dell’offerta – Allegati si precisa che il rendimento richiesto è da considerarsi quello “reale massimo”.
- Sì, farà fede l’impegno sottoscritto da parte del concorrente.

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

